

2. Eventuali ritardi di pagamento sono soggetti agli interessi di mora di cui all'articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
3. Le comunicazioni tra l'ESMA e le CCP di paesi terzi avvengono per via elettronica.

Articolo 6

Pagamento delle commissioni di riconoscimento

1. La commissione di riconoscimento di base di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento è pagata al momento della presentazione della domanda di riconoscimento da parte della CCP.

In deroga al primo comma, se la Commissione non ha adottato un atto di esecuzione a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 per il paese terzo in cui la CCP è stabilita al momento della presentazione della domanda di riconoscimento, la commissione di riconoscimento di base è pagata al più tardi il giorno dell'entrata in vigore di tale atto di esecuzione.

2. La data entro la quale deve essere pagata la commissione di riconoscimento aggiuntiva di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento è fissata in una nota di addebito inviata dall'ESMA alla CCP a seguito della richiesta dell'ESMA alla CCP di trasmettere informazioni supplementari per la valutazione della conformità della CCP ai requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 2 *ter*, del regolamento (UE) n. 648/2012. Tra la data in cui l'ESMA invia la nota di addebito alla CCP e la data di pagamento intercorrono almeno 30 giorni di calendario.
3. Le commissioni di riconoscimento non sono rimborsate.

Articolo 7

Pagamento delle commissioni annuali

1. Le commissioni annuali di cui all'articolo 2 per un determinato anno (n) sono pagate entro il 31 marzo dell'anno (n).

L'ESMA invia a tutte le CCP di paesi terzi riconosciute una nota di addebito che specifica l'importo delle commissioni annuali entro il 1° marzo dell'anno (n).

2. L'importo della commissione annuale di cui all'articolo 3 nell'anno del riconoscimento e la data entro la quale deve essere pagata sono indicati in una nota di addebito inviata dall'ESMA alla CCP. Tra la data in cui l'ESMA invia la nota di addebito alla CCP e la data di pagamento intercorrono almeno 30 giorni di calendario.
3. Le commissioni annuali pagate dalla CCP non sono rimborsate.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 8

Domande di riconoscimento già presentate

1. Se la CCP di un paese terzo ha presentato domanda di riconoscimento prima del 22 settembre 2020 e l'ESMA non ha ancora adottato una decisione volta a riconoscere la CCP o a rifiutare il riconoscimento, la CCP paga la commissione di riconoscimento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, entro il 22 ottobre 2020.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

